



PROVINCIA DI PIACENZA

Consulta delle Elette. Disciplina delle modalità di funzionamento

Art. 1 Istituzione

Presso la Provincia di Piacenza è istituita la Consulta delle Elette ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

Art. 2 Finalità

La Consulta delle elette, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 32 dello Statuto provinciale, promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e di parità e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l'attuazione delle politiche di genere.

Art. 3 Attività

La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

- a) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;
- b) promuovere programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne;
- c) promuovere iniziative tese ad accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano i rapporti all'interno della società;
- d) creare occasioni di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
- e) promuovere il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in ambito locale;
- f) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono di competenza delle assemblee elettive;
- g) sollecitare la creazione di progetti innovativi per poter accedere ai finanziamenti Europei;
- h) rendere le elette un punto di riferimento per la popolazione;
- i) accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano le politiche all'interno del territorio provinciale;
- j) offrire informazioni e collaborazioni all'interno e all'esterno della Consulta stessa e realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni;
- k) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
- l) fornire pareri agli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere;
- m) proporre all'Amministrazione e/o ai Consigli comunali, per quanto di competenza, strategie, indirizzi ed interventi;
- n) riesaminare gli atti deliberativi se contrari alle pari opportunità;
- o) relazionare al Consiglio provinciale annualmente l'attività svolta.

Art. 4 **Sede**

La Consulta delle Elette ha sede presso la Provincia di Piacenza, in Via Garibaldi, n. 50, 29121 Piacenza. Le riunioni si svolgeranno nei locali di volta in volta disponibili.

Art. 5 **Durata**

La Consulta delle elette resta in carica per il periodo coincidente con la durata in carica dell'Assemblea della Provincia. Le componenti del Consulta cessano l'incarico con lo scadere del mandato politico del Comune di appartenenza.

Art. 6 **Funzionamento**

La Consulta delle Elette è convocata dalla Presidente.

La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata per iscritto con invio tramite posta elettronica.

Nel caso in cui le componenti non dispongano di un proprio indirizzo di posta elettronica verrà fatto ricorso alla corrispondenza con il Comune di appartenenza.

La Consulta si riunisce periodicamente e può operare attraverso tavoli tematici.

Art. 7 **Validità delle sedute**

La Consulta decide sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide se sono rappresentati, in prima convocazione, la metà dei Comuni; in seconda convocazione, che può avvenire anche a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono rappresentati almeno un terzo dei Comuni. Le decisioni sono palesi.

La Consulta esprime propri orientamenti in seguito ad un aperto confronto interno e persegue unitarietà di posizioni. In caso contrario, le eventuali decisioni sono assunte dalla maggioranza semplice delle presenti alle singole sedute.

Art. 8 **Composizione**

La Consulta delle elette è composta dalle Consigliere provinciali e comunali espressione del territorio della provincia.

Ai lavori della Consulta delle elette partecipano quali invitate permanenti e senza diritto di voto le Assessore dei Comuni, le Consigliere e Assessore della Regione, le Parlamentari elette nei collegi del territorio provinciale.

Art. 9 **Presidente**

La Consulta delle Elette è presieduta dalla Consigliera Provinciale con delega alle pari opportunità, espressione della tutela del territorio della provincia.

Alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori, l'adozione degli eventuali atti amministrativi e la rappresentanza della Consulta.

Art. 10 **Vicepresidente**

La Vicepresidente è eletta tra le componenti della Consulta; esercita le funzioni eventualmente delegate dalla Presidente e la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11 **Dimissioni dei componenti**

Ciascuna componente può recedere dalla Consulta mediante comunicazione scritta da inviare alla Presidente la quale, informerà la Consulta stessa.

Art. 12 **Audizioni di esperti**

La Consulta delle elette può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile mediante invito da parte della sua Presidente, per acquisire elementi di conoscenza utili allo svolgimento della propria attività in modo proficuo ed efficace. E' prevista inoltre la possibilità di organizzare audizioni di Soggetti esterni. I soggetti sopraindicati partecipano ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

Art. 13 **Collaborazione con altri organismi**

La Consulta si prefigge di instaurare un rapporto di collaborazione con i diversi organismi che si occupano di parità e di tutela dei diritti delle donne a livello internazionale, nazionale, regionale e con la Consigliere di parità, attraverso uno scambio di informazioni circa le attività svolte e l'invio di buone prassi e iniziative che saranno attivate.

Art. 14 **Trasparenza e accessibilità**

Delle convocazioni delle sedute della Consulta verrà data comunicazione a tutti i Comuni del territorio.

Della costituzione e accessibilità della Consulta è data notizia attraverso una specifica sezione dedicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza.

Sul sito sarà possibile consultare gli eventuali atti valutativi assunti, le proposte e le verifiche effettuate, nonché le audizioni attivate dalla Consulta.

Le/i cittadine/i potranno segnalare all'attenzione della Consulta elementi di loro interesse attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo pariopportunita@provincia.pc.it o contattando le singole componenti.

Art. 15 **Risorse**

La Consulta delle elette, per la sua attività, si avvale delle risorse strumentali e del personale individuato nell'ambito della struttura provinciale. In particolare, la struttura con competenze in materia di pari opportunità detiene gli atti della Consulta e le risorse strumentali per la stesura di rapporti sull'attività della Consulta e per gli approfondimenti utili all'espletamento della propria attività.

La partecipazione delle componenti alle sedute della Consulta avviene senza oneri per la Provincia.

Art. 16 **Pubblicità**

La presente disciplina sarà portata a cura della Presidente all'attenzione delle componenti e alla conoscenza dei Dirigenti della Provincia e ai Sindaci e a tutte le strutture interessate per gli opportuni accorgimenti che consentano alle componenti il pieno svolgimento delle funzioni nell'ambito della consulta.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.